POSIZIONE COMUNE

del 4 marzo 1998

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea e riguardante i progressi verso un protocollo giuridicamente vincolante destinato a consolidare l'osservanza della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) e ad intensificare i lavori del Gruppo Ad Hoc a tale scopo

(98/197/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che in data 25 giugno 1996 il Consiglio ha definito la posizione comune 96/408/PESC riguardante la preparazione della quarta conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e sulla loro distruzione (BTWC) [1],

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente posizione comune si prefigge di promuovere, nell'ambito del Gruppo Ad Hoc sulla convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, la rapida e positiva conclusione dei negoziati relativi ad un protocollo giuridicamente vincolante che definisca un regime di verifica ed osservanza in grado di potenziare efficacemente la convenzione.

Articolo 2

1. Ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 1, gli Stati membri ritengono che i negoziati relativi ad un protocollo della BTWC dovrebbero essere considerati dalla comunità internazionale come altamente prioritari nel 1998, e si adoperano per promuovere la realizzazione di progressi decisivi nei lavori del Gruppo Ad Hoc, al fine di concludere i negoziati sul merito entro la fine del 1998, in modo che il protocollo possa essere adottato da una conferenza speciale delle parti aderenti all'inizio del 1999.

2. Gli Stati membri ritengono essenziale che ai negoziati in sede di Gruppo Ad Hoc sia riservato tutto il tempo necessario, in modo da consentirne la rapida conclusione. Gli Stati membri insisteranno nell'ambito del Gruppo Ad Hoc affinché il tempo assegnato ai lavori sia sufficiente.

3. In particolare, gli Stati membri cooperano nel corso dei negoziati al fine di promuovere il consenso sulle seguenti misure, comprese misure di verifica, considerate fondamentali ed essenziali ai fini di un protocollo efficace in grado di consolidare l'osservanza della BTWC:

— dichiarazioni in merito ad una gamma di impianti ed attività potenzialmente rilevanti ai fini della convenzione, allo scopo tra l'altro di rafforzare la trasparenza in tali materie;

— effettuazione di visite agli impianti al fine di promuovere dichiarazioni accurate e complete ed in tal modo rafforzare ulteriormente la trasparenza e la fiducia;

— esecuzioni di indagini rapide ed efficaci in caso di sospetti di inosservanza, comprese indagini sugli impianti ed in loco;

— un'organizzazione efficace sul piano dei costi, indipendente e professionale, compreso un ristretto nucleo di personale permanente in grado di dare effettiva attuazione al protocollo.

4. Gli Stati membri continuano inoltre a promuovere il carattere universale della convenzione.

Articolo 3

L'azione intrapresa a sostegno degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 comporta:

— il perseguimento da parte degli Stati membri di posizioni congiunte nell'ambito dei negoziati, compresa, se del caso, la presentazione di documenti e proposte specifici da sottoporre al Gruppo Ad Hoc, in particolare per quanto riguarda i settori ed elementi centrali individuati nel paragrafo 3 dell'articolo 2;

— iniziative della presidenza, alle condizioni previste dall'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato, nei confronti di Stati aderenti, al fine di incoraggiare il loro sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente azione comune;

— iniziative della presidenza, alle condizioni previste dall'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato, nei confronti di Stati che non hanno ancora firmato la BTWC e di Stati che l'hanno firmata ma non ancora ratificata, per promuovere il carattere universale della convenzione;

[1] GU L 168 del 6.7.1996, pag. 3.

— contatti tra i governi degli Stati membri, la Commissione e l'industria, compresi seminari, allo scopo di promuovere la comprensione tra i rappresentanti dell'industria europea ed i partecipanti ai negoziati nell'ambito del Gruppo Ad Hoc.

Articolo 4

La presente posizione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BROWN